

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la vendita di lenti a contatto rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente e, pertanto, sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno <sup>(1)</sup>.
- 2) Ove la vendita di lenti a contatto non rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, se l'art. 30 CE sia allora da interpretarsi nel senso che è contrario a una normativa nazionale ai sensi della quale le lenti a contatto possono essere vendute esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.
- 3) Se il principio della libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 28 CE sia contrario a una normativa ungherese che consente la vendita di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1-16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 23 marzo 2009 — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan**

(Causa C-109/09)

(2009/C 141/44)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

*Ricorrente in cassazione:* Deutsche Lufthansa AG

*Appellante e resistente in cassazione:* Gertraud Kumpan

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 <sup>(1)</sup>, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e/o i principi generali del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale entrata in vigore il 1° gennaio 2001, in forza della quale si possono stipulare senza porre ulteriori requisiti contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori, per il solo fatto che questi hanno raggiunto l'età di 58 anni.
- 2) Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 <sup>(2)</sup>, 1999/70/CE, vada interpretata nel senso che essa

osta a una normativa di diritto nazionale che, senza imporre altri requisiti, consente di stipulare senza limiti temporali un numero illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi in assenza di una ragione obiettiva, per il solo fatto che il lavoratore all'inizio del contratto di lavoro a tempo determinato ha compiuto l'età di 58 anni, e non sussiste uno stretto legame oggettivo con un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.

- 3) Nel caso in cui le questioni sub 1) e/o sub 2) vengano risolte affermativamente:

Se i giudici nazionali siano tenuti a disapplicare la norma di diritto nazionale in discussione.

<sup>(1)</sup> GU L 303, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 175, pag. 43.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas**

(Causa C-111/09)

(2009/C 141/45)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Okresní soud v Chebu

**Parti**

*Ricorrente:* Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

*Convenuto:* Michal Bilas

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 del regolamento e l'azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.
- 2) Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 del regolamento e l'azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.